

Prot. n. 2201
Bologna, 21 dicembre 2020

Servizio Giuridico del Territorio
Disciplina edilizia. Sicurezza e legalità.
Alla c.a. Dott. **Giovanni Santangelo**
Viale Aldo Moro, 30 - Bologna
email : giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it

**Oggetto: PARERE DELLA CQAP ANCHE PER INTERVENTI IN
SANATORIA SU EDIFICI CLASSIFICATI DI TUTELA DAGLI
STRUMENTI URBANISTICI.**

Buongiorno

L'art. 6.2.b della L.R. 15/13, prescrive che la CQAP si esprima

b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ...(omissis)... ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42... (omissis);"

Il comma si riferisce agli "interventi edilizi sottoposti a...", ma come è noto è **possibile legittimare con SCIA o PDC anche gli interventi realizzati senza SCIA o PDC** (art. 17 e 17 bis della L.R. 23/04).

L'art. 17.1 prescrive infatti che

"1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA, o in difformità da essa,...(omissis)... il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una SCIA in sanatoria, ...(omissis)...se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda."

Fra le condizioni necessarie per il deposito di SCIA e PDC, non si cita il parere della CQAP.

Allo stesso art. 17, fa capo anche il 17bis, che pone particolare attenzione sugli interventi eseguiti in parziale difformità a titoli rilasciati in data antecedente il 28 Gennaio 1977, in particolare sul legittimo affidamento formatosi tanto tempo dopo. (vedi anche parere 421018 del 10 Novembre 2014).


Si ritiene, pertanto, che il parere della CQAP, per interventi sottoposti a tutela dagli strumenti comunali, sia necessario solo per gli interventi letteralmente definiti (cioè per eseguire dei lavori), e viceversa **non sia necessario per qualsiasi SCIA O PDC in sanatoria.**

In particolare che NON debba essere richiesto almeno per le sanatorie di cui all'art. 17bis della LR 23/04.


Questa lettura è condivisa?

In attesa di una vostra auspicata risposta, si porgono distinti saluti

per la Commissione Normative dell'Ordine
il referente
arch. Stefano Pantaleoni



per il Consiglio dell'Ordine
il Presidente
arch. Pier Giorgio Giannelli



architettibologna